

ABE/GL/2014/10

16 dicembre 2014

Orientamenti

sui criteri per determinare le condizioni di applicazione dell'articolo 131, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE (CRD) per quanto riguarda la valutazione di altri enti a rilevanza sistemica (O-SII)

Indice

Orientamenti ABE sulla valutazione degli O-SII	3
Titolo I — Oggetto, ambito di applicazione e definizioni	4
Titolo II — Metodologia del punteggio per la valutazione degli O-SII	4
Titolo III — Valutazione di vigilanza degli O-SII	6
Titolo IV — Pubblicazione e notifica	6
Titolo V — Disposizioni finali e attuazione	7
Allegato 1 — Indicatori obbligatori per l'assegnazione del punteggio	9
Allegato 2 — Indicatori facoltativi	11
5. Conferma della conformità agli orientamenti e alle raccomandazioni	40

Orientamenti ABE sulla valutazione degli O-SII

Status giuridico degli orientamenti

Il presente documento contiene orientamenti emanati ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (il "regolamento ABE"). Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento ABE, le autorità competenti e gli enti finanziari compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti.

Gli orientamenti presentano il parere dell'ABE in merito alle prassi di vigilanza adeguate all'interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria o alle modalità di applicazione del diritto dell'Unione in una particolare area. L'ABE si attende pertanto che tutte le autorità competenti e gli enti finanziari si conformino agli orientamenti loro rivolti. Le autorità competenti sono tenute a conformarsi agli orientamenti che si applicano a esse mediante il loro inserimento nelle rispettive prassi di vigilanza in modo opportuno (ad esempio modificando il proprio quadro giuridico o le proprie procedure di vigilanza), anche quando gli orientamenti si rivolgono principalmente agli enti.

Obblighi di comunicazione

Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento ABE, le autorità competenti sono tenute a comunicare all'ABE entro il 17 febbraio 2015 se sono conformi o se intendono conformarsi agli orientamenti in questione; in alternativa sono tenute a indicare le ragioni della mancata conformità. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alcuna comunicazione da parte delle autorità competenti, esse sono ritenute dall'ABE non conformi. Le comunicazioni devono essere inviate presentando il modulo fornito nella sezione 5 all'indirizzo compliance@eba.europa.eu con il riferimento "EBA/GL/2014/10". Le comunicazioni devono essere inviate da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti.

Le comunicazioni sono pubblicate sul sito web dell'ABE ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3.

Titolo I — Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

1. L'ABE ha il compito di pubblicare orientamenti sui criteri per determinare le condizioni di applicazione dell'articolo 131, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda la valutazione di altri enti a rilevanza sistemica (O-SII). Inoltre, i presenti orientamenti contengono norme relative a talune comunicazioni da effettuare durante il processo di valutazione.
2. "Totale attività" ha il significato definito alla tabella 2 dell'allegato 1.
3. I presenti orientamenti sono applicabili alle autorità designate dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 131, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE ("autorità pertinente").

Titolo II — Metodologia del punteggio per la valutazione degli O-SII

4. Ogni anno l'autorità pertinente dovrebbe valutare gli enti imprese madri nell'UE, le società di partecipazione finanziaria madri nell'UE, le società di partecipazione finanziaria mista madri nell'UE o gli enti autorizzati nella loro giurisdizione ("entità pertinente").
5. La valutazione dovrebbe essere condotta su base annuale e dovrebbe comprendere due fasi. Nella prima fase, le autorità pertinenti dovrebbero calcolare un punteggio per ogni entità pertinente almeno al più alto livello di consolidamento della parte del gruppo che rientra sotto la loro giurisdizione (ossia al livello che esclude l'impresa figlia o filiazione di un'altra entità autorizzata o domiciliata nello stesso Stato membro), incluse le imprese figlie o filiazioni in altri Stati membri e paesi terzi, e fatta salva l'esclusione facoltativa ai sensi del paragrafo 10, ove applicabile. Ferma restando la frase precedente, le autorità pertinenti possono anche applicare la metodologia indicata nei presenti orientamenti ad altri livelli appropriati per formare la base della loro decisione relativa alla modalità in cui dovrebbe essere calibrata la riserva di capitale degli O-SII e a quale livello di consolidamento dovrebbe applicarsi. I punteggi dovrebbero riflettere la rilevanza sistemica dell'entità pertinente e dovrebbero essere calcolati come di seguito specificato. La seconda fase dovrebbe prevedere la valutazione di vigilanza di cui al titolo III.
6. L'insieme minimo di base dei criteri per l'assegnazione del punteggio di rilevanza sistemica dovrebbe consistere di quanto segue:
 - a) dimensione;
 - b) rilevanza per l'economia dell'Unione o dello Stato membro pertinente, includendo la sostituibilità/l'infrastruttura finanziaria dell'ente finanziario;
 - c) complessità — comprese le componenti di complessità aggiuntiva che deriva dall'attività transfrontaliera;
 - d) interconnessione dell'ente o del (sotto)gruppo con il sistema finanziario.

7. I quattro criteri sono composti di uno o più indicatori obbligatori di cui alla tabella 1 dell'allegato 1. Tutti i criteri dovrebbero avere la medesima ponderazione pari al 25%. Gli indicatori all'interno di ciascun criterio dovrebbero avere la medesima ponderazione. Le autorità pertinenti dovrebbero adoperarsi per utilizzare definizioni armonizzate di tali indicatori obbligatori tra gli Stati membri, avvalendosi della norma tecnica di attuazione su un quadro comune di segnalazione alle autorità di vigilanza a livello di UE, secondo le specifiche contenute nella tabella 2 dell'allegato 1. Se i valori degli indicatori conformemente alla tabella 2 dell'allegato 1 non sono disponibili a causa del fatto che gli enti pertinenti, che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 131, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE, ma non segnalano utilizzando gli IFRS e ai quali i requisiti FINREP non si applicano, hanno una quota del totale delle attività pari o superiore al 20,0%, le autorità pertinenti dovrebbero utilizzare proxy appropriate. In questo caso, le autorità competenti dovrebbero garantire che tali proxy siano adeguatamente spiegate e si rapportino, per quanto possibile, alle definizioni di cui alla tabella 2 dell'allegato 1.
8. Le autorità pertinenti dovrebbero calcolare il punteggio
 - a) dividendo il valore dell'indicatore di ciascuna singola entità pertinente per la somma degli importi dei rispettivi valori dell'indicatore per tutti gli enti dello Stato membro (i "denominatori");
 - b) moltiplicando le percentuali risultanti per 10 000 per esprimere i punteggi degli indicatori in termini di punti base;
 - c) calcolando il punteggio della categoria di ogni entità pertinente operando una media semplice dei punteggi degli indicatori in quella categoria;
 - d) calcolando il punteggio complessivo di ogni entità pertinente operando una media semplice dei punteggi delle sue quattro categorie.
9. Le autorità pertinenti dovrebbero designare come O-SII le entità pertinenti che abbiano ottenuto un punteggio complessivo pari o superiore a 350 punti base. Le autorità pertinenti possono innalzare tale soglia al massimo fino a 425 punti base ovvero ridurla a non oltre 275 punti base per tener conto delle specificità del settore bancario dello Stato membro e della distribuzione statistica risultante dei punteggi, in modo da garantire l'omogeneità del gruppo di O-SII designato in questo modo sulla base della rilevanza sistemica degli O-SII.
10. Quando il sistema bancario dello Stato membro è formato da numerosi piccoli enti, le autorità pertinenti possono scegliere di escludere un'entità pertinente dal processo di individuazione se la dimensione relativa di detta entità pertinente misurata in funzione del suo totale delle attività non supera lo 0,02%. Nel prendere questa decisione, le autorità dovrebbero tenere in considerazione l'onere di segnalazione associato a tali entità pertinenti se ritengono che le entità difficilmente rappresentino minacce sistemiche per l'economia nazionale. Se le entità in questione sono escluse dal processo

di individuazione, le autorità pertinenti dovrebbero evitare distorsioni di punteggio stimando i valori degli indicatori per tali entità pertinenti e includendo nel campione un'entità virtuale con la somma dei valori degli indicatori di tali entità pertinenti nel calcolare i punteggi delle restanti entità pertinenti. L'elenco delle entità pertinenti dovrebbe essere riesaminato ogniqualvolta viene condotto il processo di individuazione.

11. Le autorità pertinenti dovrebbero includere nei denominatori i valori degli indicatori delle succursali di enti autorizzati negli Stati membri o nei paesi terzi ai fini del processo di assegnazione del punteggio, garantendo nel contempo che i punteggi riflettano adeguatamente il settore bancario dello Stato membro. In alternativa, le autorità pertinenti dovrebbero prendere in considerazione anche nel campione un'entità virtuale con la somma stimata dei valori degli indicatori di dette succursali estere nel calcolo dei punteggi. Inoltre, nel determinare i punteggi per le succursali di paesi terzi le autorità pertinenti dovrebbero prendere in considerazione la metodologia indicata nei presenti orientamenti, tenendo in conto i) la pertinenza complessiva di tali succursali di paesi terzi nel sistema bancario nazionale e ii) la disponibilità, la comparabilità e l'appropriatezza dei dati per quanto riguarda l'attività delle succursali di un paese terzo e designandole come O-SII, quando rilevi per l'applicazione dei requisiti prudenziali.
12. Le autorità pertinenti possono esonerare le imprese di investimento dall'applicazione della metodologia di cui sopra o utilizzare un diverso campione di enti o una serie modificata di indicatori, nella misura in cui considerano che gli indicatori dell'allegato 1 o il calcolo dei denominatori basati su tutti gli enti siano inadeguati per le imprese di investimento. Se nell'ambito della valutazione includono le imprese di investimento, le autorità pertinenti possono identificarle come O-SII se il loro punteggio, come descritto nei paragrafi precedenti, è superiore ai 4,5 punti base.

Titolo III — Valutazione di vigilanza degli O-SII

13. Le autorità pertinenti dovrebbero valutare se ulteriori entità pertinenti debbano essere designate come O-SII sulla base dei punteggi degli indicatori in una delle categorie e/o secondo ulteriori indicatori qualitativi e/o quantitativi di rilevanza sistemica. Le autorità pertinenti dovrebbero selezionare gli indicatori che ritengono adeguati nel rilevare il rischio sistemico nel rispettivo settore nazionale o nell'economia dell'Unione. Le autorità pertinenti non dovrebbero designare un'entità pertinente come O-SII se il punteggio ottenuto non supera i 4,5 punti base. Le autorità pertinenti possono valutare le entità pertinenti o i sottogruppi su base consolidata o subconsolidata o individuale, a seconda dei casi.
14. Durante la loro valutazione, le autorità pertinenti dovrebbero applicare solo indicatori di cui all'allegato 1 o all'allegato 2 (indicatori facoltativi) selezionando l'ambito appropriato dell'indicatore, ove del caso.

Titolo IV — Pubblicazione e notifica

15. Le autorità pertinenti dovrebbero pubblicare una descrizione della metodologia ai fini della valutazione di vigilanza applicata durante il processo di individuazione, compresi gli indicatori facoltativi, se del caso, nonché ai fini della definizione del requisito relativo alla riserva di capitale. Se si avvalgono della facoltà di innalzare o abbassare la soglia di cui al paragrafo 9, le autorità pertinenti dovrebbero addurre le motivazioni alla base di tale variazione e definire le specificità del settore bancario dello Stato membro, così come la distribuzione statistica risultante dei punteggi su cui si basa la decisione presa.
16. Le autorità pertinenti dovrebbero pubblicare i punteggi delle entità pertinenti designate come O-SII entro il 1° dicembre di ogni anno. Ciò indica che le banche hanno totalizzato un punteggio superiore alla soglia e sono quindi designate automaticamente come O-SII. Se del caso, le autorità pertinenti dovrebbero pubblicare i requisiti relativi alla riserva di capitale applicati ai diversi O-SII.
17. Quando un'entità pertinente avente un punteggio inferiore alla soglia scelta compatibilmente con il paragrafo 9 è designata come un O-SII, le autorità pertinenti dovrebbero pubblicare, per ogni banca, una breve dichiarazione con la seguente motivazione:
 - a) quale indicatore o indicatori facoltativi sono utilizzati per formare un parere sulla designazione come O-SII;
 - b) il motivo per cui l'indicatore in questione è pertinente nello Stato membro;
 - c) il motivo per cui la banca è a rilevanza sistemica secondo i termini dell'indicatore o degli indicatori specifici.
18. Le autorità pertinenti dovrebbero notificare all'ABE i nomi e i punteggi di tutte le entità pertinenti che non sono escluse ai sensi del paragrafo 10, nonché i valori degli indicatori degli enti soggetti a giudizio di vigilanza.

Titolo V — Disposizioni finali e attuazione

19. I presenti orientamenti si applicano a partire dal 1° gennaio 2015. Le autorità pertinenti dovrebbero attuare i presenti orientamenti integrandoli nelle rispettive procedure di vigilanza entro sei mesi dalla pubblicazione sul sito web dell'ABE.
20. In deroga al punto 16, gli O-SII designati nel 2015 e i rispettivi punteggi dovrebbero essere pubblicati entro e non oltre il 1° gennaio 2016.
21. Durante il 2015 e il 2016, l'ABE e le autorità pertinenti dovrebbero valutare gli indicatori obbligatori e facoltativi utilizzati nei presenti orientamenti.
22. I presenti orientamenti, in particolare il quadro minimo obbligatorio, compresi il nucleo dei criteri, gli indicatori obbligatori, le ponderazioni e le soglie, nonché il campo di

applicazione della valutazione di vigilanza dovrebbero essere rivisti entro il 30 aprile 2016. I progressi compiuti in materia di norme internazionali, comunicazione della vigilanza e metodi per la misurazione della rilevanza sistemica dovrebbero essere presi in considerazione onde garantire che la metodologia di valutazione sia appropriata.

Allegato 1 — Indicatori obbligatori per l'assegnazione del punteggio

Tabella 1

Criteriono	Indicatori	Ponderazione
Dimensioni	Totale attività	25,00%
Importanza (compresa sostituibilità/infrastruttura del sistema finanziario)	Valore delle operazioni di pagamento nazionali	8,33%
	Depositi del settore privato da parte di depositanti nell'UE	8,33%
	Prestiti del settore privato in favore di destinatari nell'UE	8,33%
Complessità/attività transfrontaliera	Valore dei derivati OTC (nozionale)	8,33%
	Passività intergiurisdizionali	8,33%
	Crediti intergiurisdizionali	8,33%
Interconnessione	Passività verso altri enti finanziari	8,33%
	Attività verso altri enti finanziari	8,33%
	Titoli di debito in circolazione	8,33%

Tabella 2

Indicatore	Ambito	Definizione
Totale attività	in tutto il mondo	il FINREP (IFRS o GAAP) — F 01.01, riga 380 colonna 010
Valore delle operazioni di pagamento nazionali	in tutto il mondo	<p>Pagamenti effettuati nell'anno della segnalazione (esclusi i pagamenti intragruppo): Questo indicatore viene calcolato come il valore dei pagamenti di una banca inviato attraverso tutti i principali sistemi di pagamento di appartenenza.</p> <p>Segnalare il valore lordo totale di tutti i pagamenti in contanti inviati dall'entità pertinente mediante i sistemi di pagamento di valore elevato, unitamente al valore lordo di tutti i pagamenti in contanti inviati mediante una banca agente (per esempio con un corrispondente o conto nostro), rispetto all'anno della segnalazione in ogni valuta indicata. Tutti i pagamenti inviati tramite una banca agente dovrebbero essere</p>

Indicatore	Ambito	Definizione
		<p>segnalati, a prescindere da come la banca agente regoli di fatto l'operazione. Non includere operazioni intragruppo (ossia operazioni effettuate all'interno o tra le entità all'interno dell'entità pertinente). Se i totali esatti non sono disponibili, possono essere segnalate sovrastime note.</p> <p>I pagamenti dovrebbero essere segnalati indipendentemente dalla finalità, dall'ubicazione o dal metodo di regolamento. Ciò comprende, fra l'altro, pagamenti in contanti associati a strumenti derivati, operazioni di finanziamento tramite titoli e operazioni in valuta. Non includere il valore delle voci non in contanti regolati in relazione a tali operazioni. Includere i pagamenti in contanti effettuati per conto dell'entità segnalante nonché quelli effettuati per conto della clientela (compresi gli enti finanziari e altri clienti commerciali). Non includere pagamenti effettuati attraverso sistemi di pagamento al dettaglio.</p> <p>Includere solo pagamenti in uscita (ossia escludere i pagamenti ricevuti). Includere l'importo dei pagamenti effettuati mediante CLS. Oltre ai pagamenti CLS, non compensare alcun valore di pagamento all'ingrosso in uscita, anche se l'operazione è stata regolata al netto (cioè tutti i pagamenti all'ingrosso effettuati mediante sistemi di pagamento di valore elevato o attraverso un agente devono essere segnalati su base lorda). I pagamenti al dettaglio inviati tramite sistemi di pagamenti di valore elevato o attraverso un agente possono essere segnalati su base netta.</p> <p>Si prega di segnalare i valori in euro, utilizzando il tasso ufficiale stabilito in http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/infoeuro/infoeuro_en.cfm (per i tassi mensili) o in http://www.ecb.europa.eu/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html (per i tassi giornalieri).</p>
Depositi del settore privato da parte di depositanti nell'UE	Solo UE	FINREP (IFRS o GAAP) → F 20.06, righe 120+130, colonna 010, paesi UE (asse z)
Prestiti del settore privato in favore di destinatari nell'UE	Solo UE	FINREP (IFRS o GAAP) → F 20.04, righe 190+220, colonna 010, paesi UE (asse z)
Valore dei derivati OTC (nozionale)	in tutto il mondo	<p>FINREP (IFRS) → F 10.00, righe 300+310+320, colonna 030 + F 11.00, righe 510+520+530, colonna 030</p> <p>FINREP (GAAP) → F 10.00, righe 300+310+320, colonna 050 + F 11.00, righe 510+520+530, colonna 030</p>
Passività intergiurisdizionali	in tutto il mondo	<p>FINREP (IFRS o GAAP) → F 20.06, righe 010+040+070, colonna 010, tutti i paesi eccetto il paese d'origine (asse z)</p> <p>Nota: Il valore calcolato dovrebbe escludere i) passività interne agli uffici e ii) passività di succursali e filiazioni estere nei confronti di controparti del medesimo paese ospitante</p>
Crediti intergiurisdizionali	in tutto il mondo	<p>FINREP (IFRS o GAAP) → F 20.04, righe 010+040+140, colonna 010, tutti i paesi eccetto il paese di provenienza (asse z)</p> <p>Nota: Il valore calcolato dovrebbe escludere i) attività interne agli uffici e ii) attività di succursali e filiazioni estere nei confronti di controparti del medesimo paese ospitante</p>
Passività verso altri enti	in tutto il mondo	FINREP (IFRS o GAAP) → F 20.06, righe 020+030+050+060+100+110, colonna 010, tutti i paesi (asse z)

Indicatore	Ambito	Definizione
finanziari		
Attività verso altri enti finanziari	in tutto il mondo	il FINREP (IFRS o GAAP) → F 20.04, righe 020+030+050+060+110+120+170+180, colonna 010, tutti i paesi (asse z)
Titoli di debito in circolazione	in tutto il mondo	il FINREP (IFRS o GAAP) → F 01.02, righe 050+090+130, colonna 010

Allegato 2 — Indicatori facoltativi

Indicatore facoltativo

Totale del valore delle esposizioni
Totale attività ponderate per il rischio
Voci fuori bilancio
Capitalizzazione di mercato
Totale esposizione in caso di inadempienza/PIL dello Stato membro
Totale attività/PIL dello Stato membro
Prestiti al settore privato*
Mutui*
Prestiti alle imprese *
Prestiti al dettaglio*
Depositi al dettaglio*
Depositi garantiti con il sistema di garanzia dei depositi*
Depositi delle imprese*
Depositi vari*
Numero di clienti retail*
Quota nel sistema di compensazione e regolamento*
Servizi di pagamento erogati a operatori di mercato o altri*
Attività in custodia
Sottoscrizione di emissioni obbligazionarie*
Sottoscrizione di emissioni azionarie*
Detenzioni di di obbligazioni nazionali
Numero di conti di deposito — aziende*
Numero di conti di deposito — retail*
Ripartizione geografica dell'attività della banca
Tipo di clienti*
Attività di livello 3
Derivati (parte dell'attivo e/o del passivo)
Valore di titoli di negoziazione e disponibili per la vendita (tenendo in considerazione le attività altamente liquide)
Numero di filiazioni
Numero di filiazioni estere
Numero di giurisdizioni attive
Grado di possibilità di risoluzione secondo la valutazione della possibilità di risoluzione dell'ente
Proventi netti esteri/totale proventi

Indicatore facoltativo

Proventi non da interessi /totale proventi*
Valore dei pronti contro termine attivi
Valore dei pronti contro termine passivi
Potenziale contagio attraverso entità in conglomerato
Potenziale contagio attraverso azionisti
Potenziale contagio reputazionale
Crediti e/o passività interbancari*
Operazioni di concessione in prestito di titoli
Volumi o valori delle operazioni di mercato*
Importanza per un IPS di cui l'entità è membro
Emissione significativa di obbligazioni garantite
Titolo di debito cartolarizzato
Servizi di pagamento erogati*
Connettività a e da un sistema bancario estero
Connettività a e da un sistema non bancario estero
Attività detenute per la negoziazione

Per gli indicatori contrassegnati con un asterisco (*), le autorità pertinenti possono selezionare l'ambito del caso (lo Stato membro, l'Unione, una certa regione, in tutto il mondo).